

Torino, lì 17 luglio 2014

**Circolare n. 9/2014**

***Oggetto: nuove agevolazioni per le strutture ricettive***

Gentile cliente,

la presente per informarLa che il D.L. n. 83/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2014 introduce, agli articoli 9 e 10, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento delle strutture ricettive.

**1) Articolo 9: credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi**

Il credito d'imposta del 30% si applica alle spese sostenute nel corso dei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, fino ad un massimo di euro 12.500,00, relative a:

- a) impianti wi-fi
- b) siti web ottimizzati per il sistema mobile
- c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
- d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio
- e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
- f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
- g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.

I costi relativi alla intermediazione commerciale sono da ritenersi esclusi.

Tale credito d'imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante la presentazione di un modello F24; lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.

Le tipologie di spese eleggibili, le procedure da seguire per l'accesso all'agevolazione, le soglie massime di spesa per tipologia di intervento e le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/2014.

**2) Articolo 10: credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive**

L'articolo 10 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute a fronte di interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001 e per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.M. n. 236/89, fino ad un

massimo di euro 200.000,00. Potranno usufruire del credito d'imposta le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che sostengono le suddette spese nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Così come per l'agevolazione prevista all'articolo 9, anche in questo caso il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 e la sua operatività è subordinata all'emanazione di un Decreto Ministeriale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**Per completezza si ricorda che i decreti legge devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, pertanto potrebbero subire variazioni in sede di conversione.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti